



RISOLUZIONE n. 140 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 1° febbraio 2017

OGGETTO: In merito alla definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana.

Il Consiglio regionale

Premesso che la geotermia riveste notevole importanza nella politica energetica della Toscana ai fini del raggiungimento degli obiettivi del c.d. "Burden Sharing", che può comportare notevoli vantaggi in termini di ricerca tecnologica e ambientale, di formazione delle risorse umane sul settore in oggetto e che tale risorsa necessita di essere inserita correttamente nel paesaggio affinché sia garantita la sostenibilità ambientale e socio economica dei territori interessati;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), che considera di pubblico interesse e di pubblica utilità la ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche;

Ricordato che le attività previste sono la ricerca, soggetta a permesso, e la coltivazione, che sottostà a regime di concessione, e che sul territorio toscano sono attualmente presenti otto concessioni geotermiche, sei nell'area di Larderello e due nell'area del monte Amiata. Le otto concessioni ospitano un totale di trentaquattro impianti;

Tenuto conto che, per quanto concerne la componente ambientale, la Regione ha competenza in materia di procedimenti di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale (VIA), dato che i progetti di ricerca rientrano tra quelli di cui alla lettera a) dell'allegato B1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA"), ovvero tra le "Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie", ed è, quindi, prevista l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed agli articoli 48 e 49 della l.r. 10/2010;

Ricordato che:

- ai fini di un corretto inserimento della produzione geotermica sul territorio, con legge regionale 16 febbraio 2015, n.17 (Disposizioni urgenti in materia di geotermia), la Regione ha preso atto della necessità di realizzare uno studio volto a commisurare il numero e la localizzazione dei pozzi esplorativi all'esigenza di installazione di nuova potenza geotermoelettrica assicurando, al contempo, un equilibrato sviluppo del territorio;
- di conseguenza, con deliberazione 15 dicembre 2015, n.1229, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare uno studio conoscitivo volto alla formulazione di un piano di sviluppo della geotermia nel territorio toscano, compresi i criteri per l'autorizzazione alla perforazione dei pozzi esplorativi ed i parametri per la valutazione dell'ubicazione degli stessi;
- tali linee guida contengono indicazioni operative utili in merito al numero ed alla corretta distribuzione sul territorio dei pozzi esplorativi geotermici.

Vista la legge regionale 3 agosto 2016, n. 52 (Disposizioni in materia di impianti geotermici. Modifiche alla l.r. 39/2005), che, per quanto concerne la localizzazione e la realizzazione degli impianti geotermici, ai fini di un'appropriata valutazione riguardo alle strategie di sviluppo sostenibile del territorio perseguite dalle amministrazioni interessate, prevede la ricerca di un'intesa, da avviarsi contestualmente all'avvio del procedimento, tra la Regione ed i comuni interessati dalla localizzazione dell'impianto;

Preso atto che:

- a partire dal 2009, sono state presentate alla Regione Toscana sessantasette istanze di permesso di ricerca per risorse geotermiche, anche in territori non compresi in quelli della geotermia tradizionale e, rispetto a queste, risultano ad oggi attivi ventitre permessi di ricerca, mentre sette istanze si trovano in fase di istruttoria;
- questi dati danno la dimensione di un fenomeno spontaneo e non ancora soggetto a regolamentazione sotto il profilo dell'inserimento nel territorio che rende necessaria l'individuazione di aree non idonee in analogia con le restanti fonti di energia rinnovabile.

Rilevato che:

- il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), istituito dalla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), ed approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 11 febbraio 2015, n. 10, tra gli allegati al disciplinare di piano, individua le aree non idonee alla produzione di energia elettrica da impianti eolici, a biomasse e fotovoltaico; ai fini dell'individuazione dell'idoneità o non idoneità delle aree del territorio regionale, sono stati considerati vincoli preesistenti su quelle aree, quali, ad esempio, i siti inseriti nella lista del patrimonio UNESCO; le aree ed i beni immobili di interesse culturale, come individuati ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), o quelli dichiarati di notevole interesse pubblico (articolo 136 d.lgs. 42/2004), i parchi nazionali, regionali, provinciali, interprovinciali (altresì tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1, lettera f) e dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale);
- anche il Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 27 marzo 2015, n. 37, ha tenuto conto, tra i propri allegati, di schede contenenti norme comuni, aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento di alcune tipologie di energie rinnovabili dal potenziale impatto sul territorio.

Ricordato, inoltre, che:

- la Quarta Commissione consiliare "Territorio, ambiente, mobilità e infrastrutture" ha intrapreso in questi mesi un percorso di approfondimento della materia in oggetto, importante per numero e qualità delle audizioni ospitate e che ha visto anche due sopralluoghi nelle aree geotermiche tradizionali (Larderello ed Amiata), prendendo cognizione delle esigenze territoriali ed imprenditoriali di tali realtà;
- nell'ambito dei lavori della Commissione, la Giunta regionale si è dichiarata disponibile a valutare un approfondimento che, a partire dalle indicazioni contenute nelle linee guida di cui alla del. gr. n. 1229/2015, arrivi a definire una zonazione del territorio regionale maggiormente vincolante per i soggetti interessati dall'attività di sfruttamento della risorsa geotermica, analogamente a quanto previsto nel PAER per la produzione di energia elettrica da impianti eolici, a biomasse e fotovoltaico.

Considerato che:

- la presenza di tale risorsa in Toscana è già puntualmente localizzata e sfruttata in alcune aree della regione, ovvero nei sedici comuni della geotermia tradizionale collocati nell'area di Larderello ed in quella del monte Amiata, per un totale di trentaquattro centrali (trentasette gruppi di produzione), con una potenza installata netta di 761 MW (916 MW di potenza installata lorda) ed una produzione annua di circa 5,8 miliardi di KW/h;
- il Ministero dello Sviluppo economico ha approvato, lo scorso ottobre, le linee guida sulla geotermia a media ed alta entalpia, in attuazione della risoluzione in materia di geotermia approvata dalle Commissioni riunite Ambiente ed Attività produttive della Camera il 15 aprile 2015. Tali linee guida sono propedeutiche alla procedura di "zonazione" del territorio italiano, per le varie tipologie di impianti geotermici, identificando le aree potenzialmente sfruttabili in coerenza anche con le previsioni degli orientamenti europei relativamente all'utilizzo di tale risorsa, e in linea con la strategia energetica nazionale.

Ritenuto che:

- sia, pertanto, opportuno arrivare a definire le aree non idonee per lo sfruttamento dell'energia geotermica, tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli paesaggistici o di altra natura insistenti sulle diverse aree della regione;
- ai fini di tale zonazione dei bacini geotermici, è opportuno che la Giunta regionale:
 - definisca delle linee guida per la determinazione di tali aree non idonee partendo dai vincoli paesaggistici ed ambientali presenti sul territorio, nonché dalla presenza di produzioni agricole di particolare pregio, come, per esempio, le aree vitate secondo i disciplinari delle DOCG esistenti, analogamente a quanto già previsto nel PAER per gli impianti eolici, a biomasse e fotovoltaico;

- sulla base di tali linee guida, coinvolga i comuni interessati, al fine di arrivare all'approvazione di una zonazione delle aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica;
- tale zonazione dovrà prevedere un coinvolgimento prioritario di quei comuni attualmente oggetto di concessioni di coltivazione, di permessi di ricerca rilasciati o che potranno rientrare nella zonazione del territorio italiano allo studio del Governo.

Su proposta della Quarta commissione consiliare;

Impegna
la Giunta regionale

- a definire, anche mediante apposita integrazione al PAER e nel rispetto delle competenze regionali in materia, le aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica, nonché a disporre adeguate prescrizioni per il corretto inserimento degli stessi. Tale zonazione dovrà essere definita attraverso una fase di coinvolgimento dei comuni che preveda:
 - 1) la predisposizione, da parte della Giunta regionale, delle linee guida per la determinazione delle aree non idonee, attraverso un'intesa con i comuni interessati ed una ricognizione che tenga conto sia dei vincoli esistenti di natura paesaggistica e ambientale, sia della vocazione produttiva del territorio in oggetto, a partire dalle produzioni agricole di particolare pregio, come, per esempio, le aree vitate secondo i disciplinari delle DOCG esistenti;
 - 2) sulla base dei contenuti di tali linee guida, la formulazione, da parte dei comuni interessati, della proposta di individuazione delle aree considerate non idonee per lo sfruttamento dell'energia geotermica all'interno dei confini comunali, coerentemente con la loro pianificazione urbanistica. Tali proposte dovranno pervenire alla Regione in un tempo congruo e, comunque, non oltre novanta giorni dalla pubblicazione delle linee guida;
 - 3) l'approvazione, da parte della Regione, nei successivi sessanta giorni, del dettaglio delle aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica, una volta completata la ricognizione delle proposte inviate dai comuni e la verifica della coerenza di tali proposte con le linee guida regionali.
- a portare a compimento tale procedimento attraverso un confronto costante con la Commissione consiliare competente;
- a tenere conto, nell'individuazione delle aree non idonee, così come nell'ambito del procedimento di VIA, anche delle implicazioni che l'attività geotermica comporta, relativamente al bilancio idrologico complessivo, al rischio di inquinamento delle falde, individuando e tutelando le aree di ricarica delle falde come previsto dalla legislazione vigente, alla qualità dell'aria, all'induzione di micro sismicità;
- per quanto riguarda gli indirizzi generali sullo sviluppo del settore geotermico in Toscana, ad attivarsi per favorire l'applicazione delle migliori tecnologie al momento disponibili per gli impianti di produzione elettrica da fonte geotermica;
- per quanto riguarda l'area dell'Amiata, a proseguire e rendere permanenti le azioni di monitoraggio già poste in essere dagli organismi preposti, a partire da ARS e ARPAT, anche al fine di sviluppare ulteriori approfondimenti tecnici sugli impatti ambientali della coltivazione geotermica, così come già previsto nell'Accordo volontario attuativo (2009) del Protocollo di intesa tra Regione Toscana ed ENEL del 2007, anche tenendo conto che in Amiata, come indicato nel PAER, il riassetto della concessione di Piancastagnaio e la nuova centrale denominata Bagnore 4, hanno portato la potenza complessivamente installata attorno ai 100 MW.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Marco Stella